

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30392 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: BELMONTE MARIA TERESA
Data Udiienza: 16/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ODENSEA LEONTINA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 10/09/1971

avverso la sentenza del 31/10/2025 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;

lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Torre Annunziata, che ha dichiarato Leontina Odensea colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva, condannandola alla pena di giustizia.

2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Paride Annunziata, è affidato a un motivo unico articolato in plurime doglianze, di seguito enunciate nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Sono contestati violazione di legge e vizi di motivazione:

- in ordine al ruolo di amministratrice di fatto della società fallita, sostenendosi che non vi sia prova della continuità della gestione in capo alla ricorrente nel periodo successivo alla cessione dell'azienda, intervenuta il 7 maggio 2018, mancando riscontri alle dichiarazioni rese dalla formale amministratrice Carmela Bucceri;

- con riguardo alla prova della responsabilità della ricorrente per le operazioni distrattive a lei contestate, essendo mancato l'accertamento della previa ed effettiva disponibilità dei beni asseritamente distratti, non potendosi fare affidamento sulla mera circostanza che essi fossero compresi nel registro dei beni ammortizzabili, né sulle dichiarazioni della teste Beni o sulle intuizioni personali della curatrice che i predetti beni non potessero essere allocati nella abitudine a uso civile ove aveva sede la società. D'altronde, il valore economico dei beni è stato desunto dalla G.d.F. senza indicare parametri o criteri oggettivamente verificabili;

- con riguardo alla distrazione del danaro (70.000 euro) prelevato dai conti correnti della società, deducendosi che non risulti dimostrata la responsabilità della ricorrente, dal momento che anche la Buccieri poteva operare sui conti sociali, e che la stessa curatrice ha dichiarato che non era stato possibile risalire all'effettivo esecutore dello svuotamento delle casse societarie. Si evidenzia l'elemento indiziario a carico della Buccieri, che ha consegnato le scritture contabili alla curatela, per sottolineare come il dominio delle stesse sia prerogativa dell'amministratore effettivo della società.

- quanto al profilo sanzionatorio, per cui ci si duole dell'immotivato diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché finalizzato a una diversa, non consentita, ricostruzione in fatto, sia perché reitera motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi, inammissibilmente riproposti in questa sede di legittimità, in cui non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. c) all'inammissibilità (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

2. La Corte di appello ha, invero, ricostruito logicamente, come il primo giudice, la riferibilità della società alla ricorrente, sulla base di plurimi indicatori: la identità della sede sociale con quella di altre tre società amministrate dalla ricorrente; le dichiarazioni di alcuni dipendenti della fallita e di altre società riferibili all'imputata (che hanno indicato la Odensea come colei che pagava gli stipendi ai dipendenti emettendo assegni su un suo conto personale), del locatore dell'immobile adibito a sede della fallita (che ha riferito di avere intrattenuto contatti per la stipula del contratto di locazione con la ricorrente), del consulente fiscale della società (che si era occupato della contabilità della fallita fino al 2018, e anche di altre società riferibili alla Odensea), oltre che della amministratrice formale, Bucciari, che ha riferito le circostanze nelle quali, da mera dipendente della società ne era divenuta amministratrice su insistente richiesta della stessa Odensea, ricordando di essere stata accompagnata dalla ricorrente prima presso il consulente e poi dal notaio per la formalizzazione della cessione delle quote a persona a lei sconosciuta.

2.1. Dunque, il ruolo gestorio di fatto è stato tratto (non solo dalle dichiarazioni della amministratrice formale, ma) da una pluralità di fonti dichiarative tutte coerenti nel ricondurre alla ricorrente l'esercizio effettivo e continuativo delle funzioni gestorie dell'attività imprenditoriale e dell'assetto organizzativo dell'azienda. Sono stati, invero, valorizzati indicatori coerenti con quelli enucleati dalla giurisprudenza in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva (Sez. 5 n. 7437 del 15/10/2020 (dep. 2021) Rv. 280550 – 03), onde trarne la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto (Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), e che vengono esemplificativamente individuati nel conferimento di deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell'amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti (Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273).

3. Quanto alla attività distrattiva, i giudici di merito hanno dato atto della disponibilità in capo alla società di attrezzature e macchinari, non rinvenuti (circostanza risultante dalle scritture contabili, e confermata dalla dipendente Beni e dalle congrue considerazioni del curatore fallimentare), e dei prelievi effettuati prima del sub-ingresso del nuovo amministratore, osservando come, stante il ruolo simulato dell'amministratore formale, i prelievi dovessero essere ricondotti, con piena ragionevolezza, alla ricorrente, che era di fatto l'unica delegata a operare sul conto.

4. Nessun pregio ha la deduzione incentrata sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), ben potendo legittimamente negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), peraltro, neppure segnalati dalla difesa. Sul punto, è opportuno ribadire come, secondo

una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la meritevolezza del beneficio in questione che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti, tuttavia, la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, *ex plurimis*, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).

5. Dunque, la Corte di appello ha scrutinato correttamente elementi di prova dal significato inequivocabile, attraverso una lettura sinergica e non frammentata delle prove, rispettando i canoni di cui all'art. 192 comma 2, cod. proc. pen., mentre l'atto di impugnazione, per converso, formula per lo più rilievi riguardanti apprezzamenti di fatto e privi di specifica correlazione con le argomentazioni contenute in sentenza, come viceversa prescrive l'art. 581 cod. proc. pen., che disegna l'atto d'impugnazione come critica argomentata al ragionamento contenuto nel provvedimento impugnato. Oltre a riproporre sostanzialmente e genericamente le medesime doglianze sollevate nella sede di merito, il ricorso denuncia dei vizi di giudizio estranei al vaglio del giudice di legittimità, atteso che la Corte di cassazione non può censurare quegli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice che attengono al merito della causa né avanzare delle letture alternative del compendio probatorio, trattandosi di valutazione che è sottratta al controllo di legittimità.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026

Il consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte

Il Presidente

Rossella Catena